



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 – 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010

Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460

studio@niccodavide.it

www.niccodavide.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 7/2015 DEL 15 APRILE 2015

IL 730 PRECOMPILATO È ON LINE DA 15 APRILE: COME OTTENERE IL PIN PER L'ACCESSO

Dal 15 aprile è disponibile sul sito internet dell'Agenzia Entrate www.agenziaentrate.it il modello 730 precompilato. Per i cittadini in possesso del Pin dell'Inps, sarà possibile accedere al proprio 730 precompilato direttamente dal sito internet dell'ente previdenziale.

Il Pin per l'accesso a Fisconline e al 730 precompilato può essere ottenuto:

- online e al telefono – per ottenere l'abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all'homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata > Non sei ancora registrato > Registrazione a Fisconline > Richiedi il codice Pin) e digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2014 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà proprio al domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di accesso.
- presso gli uffici dell'Agenzia Entrate – dopo avere richiesto in ufficio il Pin per accedere a Fisconline, il contribuente riceve le prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l'abilitazione attraverso internet.

Per ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai servizi di Fisconline inserendo il "nome utente" (il codice fiscale) e la password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio. Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione "Per coloro che hanno richiesto il Pin ad un ufficio" nella sezione "Profilo utente", inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su "invia".

La seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato.

I contribuenti in possesso di Smart Card/Cns beneficiano di una procedura semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il codice Pin e la password per l'accesso a Fisconline.

Ricordiamo infine che il contribuente può delegare al prelievo del 730 precompilato un CAF o un professionista intermediario abilitato.

AGGIORNATE LE BLACK LIST

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato un decreto ministeriale che modifica le black list sulla "indeducibilità dei costi". La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l'unico criterio rilevante ai fini della black list sulla "indeducibilità dei costi" relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

Riepiloghiamo le due black list come modificate in base ai decreti.

• Black List sulla "indeducibilità dei costi"	•
Andorra	Macao
Angola	Maldive
Antigua	Monaco
Bahamas	Nauru
Bahreïn	Niue
Barbados	Nuova Caledonia
Barbuda	Oman
Brunei	Panama
Dominica	Polinesia francese
Ecuador	Portorico
Giamaica	Saint Kitts e Nevis
Gibuti (ex Afar e Issas)	Samoa
Grenada	Salomone
Guatemala	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine

Isole Marshall	Sant'Elena
Isole Cook	Sark (Isole del Canale)
Isole Vergini statunitensi	Seychelles
Kenia	Svizzera
Kiribati (ex Isole Gilbert)	Tonga
Libano	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Liberia	Uruguay
Liechtenstein	Vanuatu

IL "NUOVO" REVERSE CHARGE 2015

Lo scorso 27 marzo 2015 è stata pubblicata dall'Agenzia Entrate la circolare 14/E che ha fornito i primi chiarimenti riguardo all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), prevista dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), e in vigore dallo scorso 1° gennaio 2015:

- nel settore edile;
- nel settore energetico;
- e per le cessioni di pallet (bancali in legno) "recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo".

Settore edile e connessi

Dal 1° gennaio 2015 l'obbligo di inversione contabile è stato esteso alle "prestazioni di **servizi di pulizia**, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici" sconfinando quindi in settori diversi da quello edile (come per esempio il settore delle pulizie). **Rileva l'attività svolta e non l'attività principale del prestatore.** I soggetti IVA che rendono i servizi indicati devono quindi applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco.

Per le attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge si applica solo in caso di subappalto.

Restano escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera che costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene).

La circolare 14/E ha chiarito la **definizione di "edificio"** (anche per individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati alla nuova normativa) ribadendo che per "edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome".

La norma non si deve quindi applicare a tutti gli immobili, ma **restano esclusi terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini**, eccetera, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti).

Qualora un unico contratto comprenda più prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla **scomposizione delle operazioni**, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

La circolare prevede però che, in una logica di semplificazione, se un contratto che comprende diverse prestazioni, assoggettabili o meno al regime, si applicherà l'IVA secondo le modalità ordinarie.

Split payment e reverse charge

Lo split payment si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, che non risultano debitori d'imposta; non si applica, invece, alle operazioni soggette al sistema del reverse charge, relativamente ai quali l'ente pubblico assume la veste di debitore dell'IVA.

Nella maggioranza dei casi, sarà l'ente della PA a dover comunicare al fornitore se il fabbricato oggetto dell'intervento è da considerarsi "commerciale" o "istituzionale".

Quando non si applica il reverse charge

La circolare 14 ha tra l'altro precisato che il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono:

- del nuovo regime "forfetario"
- o del regime dei "minimi".

Se, invece, questi stessi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l'imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell'imposta a debito.

Il meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l'annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro).

Infine, relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge la circolare 14/E ha precisato che non si applica il regime di cash accounting (IVA di cassa).

Reverse charge e dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali

La circolare 14/E ha precisato che, “qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria”.

Anche qualora un esportatore abituale riceva dai fornitori fatture ove non sia facile scindere (anche per ragioni di formulazione del contratto) la parte soggetta al regime del reverse charge da quella soggetta all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

Niente sanzioni per gli errori sui “nuovi” reverse charge 2015

La circolare 14/E precisa infine che, in considerazione della circostanza che le novità hanno interessato già le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la nuova disciplina poteva presentare profili di incertezza “sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi”.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.